Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2021/0031(COD)

19.8.2021

EMENDAMENTI
16 - 35

Progetto di relazione
Petros Kokkalis
(PE692.589v01-00)

che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conti economici dell'agricoltura regionali

Proposta di regolamento
(COM(2021)0054 – C9-0020/2021 – 2021/0031(COD))

Emendamento 16
Benoît Biteau
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il regolamento (CE) ***n. 138/2004*** del Parlamento europeo e del Consiglio[17]istituisce i conti economici dell'agricoltura (CEA) nell'Unione, in quanto dispone la metodologia e i termini per la trasmissione dei conti dell'agricoltura. I conti economici dell'agricoltura costituiscono conti satellite dei conti nazionali, come definiti dal SEC 2010, con lo scopo di ottenere risultati armonizzati e comparabili tra gli Stati membri per elaborare i conti per le esigenze dell'Unione.	(2) Il regolamento (CE) ***n. 138/2004*** del Parlamento europeo e del Consiglio[17] istituisce i conti economici dell'agricoltura (CEA) nell'Unione, in quanto dispone la metodologia e i termini per la trasmissione dei conti dell'agricoltura. I conti economici dell'agricoltura costituiscono conti satellite dei conti nazionali, come definiti dal SEC 2010, con lo scopo di ottenere risultati armonizzati e comparabili tra gli Stati membri per elaborare i conti per le esigenze dell'Unione. ***Nel 2016 la Corte dei conti europea ha pubblicato una relazione speciale sul sistema di misurazione dei risultati messo a punto dalla Commissione in relazione ai redditi degli agricoltori. Tale relazione contiene osservazioni e raccomandazioni valide e pertinenti concernenti i conti economici dell'agricoltura e il regolamento (CE) n. 138/2004.***
[17] Regolamento (CE) ***n. 138/2004*** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. ***1)***.	[17] Regolamento (CE) ***n. 138/2004*** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. ***1)***.

Or. en

Emendamento 17
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) I conti economici dell'agricoltura regionali (CEA regionali) costituiscono un adattamento dei CEA a livello regionale. I soli dati nazionali non bastano a fornire il quadro completo e talvolta complesso dell'evoluzione in corso a un livello più dettagliato. I dati a livello regionale contribuiscono quindi a una migliore comprensione della diversità esistente tra le regioni, integrando le informazioni a livello dell'Unione, della zona euro e dei singoli Stati membri. È pertanto necessario integrare i CEA regionali nel regolamento (CE) ***n. 138/2004*** per quanto riguarda sia la metodologia sia gli opportuni termini per la trasmissione.	(3) I conti economici dell'agricoltura regionali (CEA regionali) costituiscono un adattamento dei CEA a livello regionale. I soli dati nazionali non bastano a fornire il quadro completo e talvolta complesso dell'evoluzione in corso a un livello più dettagliato. I dati a livello regionale contribuiscono quindi a una migliore comprensione della diversità esistente tra le regioni, integrando le informazioni a livello dell'Unione, della zona euro e dei singoli Stati membri***, rispondendo nel contempo al crescente bisogno di statistiche per la rendicontabilità e alla necessità di ridurre gli oneri amministrativi sproporzionati e burocratici che gravano su tutti gli attori, in particolare gli agricoltori***. È pertanto necessario integrare i CEA regionali nel regolamento (CE) ***n. 138/2004*** per quanto riguarda sia la metodologia sia gli opportuni termini per la trasmissione.

Or. en

Emendamento 18
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) I conti economici dell'agricoltura regionali (CEA regionali) costituiscono un adattamento dei CEA a livello regionale. I soli dati nazionali non bastano a fornire il quadro completo e talvolta complesso dell'evoluzione in corso a un livello più dettagliato. I dati a livello regionale contribuiscono quindi a una migliore comprensione della diversità esistente tra le regioni, integrando le informazioni a livello dell'Unione, della zona euro e dei singoli Stati membri. È pertanto necessario integrare i CEA regionali nel regolamento	(3) I conti economici dell'agricoltura regionali (CEA regionali) costituiscono un adattamento dei CEA a livello regionale. I soli dati nazionali non bastano a fornire il quadro completo e talvolta complesso dell'evoluzione in corso a un livello più dettagliato. I dati a livello regionale contribuiscono quindi a una migliore comprensione della diversità esistente tra le regioni, integrando le informazioni a livello dell'Unione, della zona euro e dei singoli Stati membri***, migliorando il livello di armonizzazione, efficienza e coerenza***

(CE) n. 138/2004 per quanto riguarda sia la metodologia sia gli opportuni termini per la trasmissione.	***delle statistiche agricole europee***. È pertanto necessario integrare i CEA regionali nel regolamento (CE) n. 138/2004 per quanto riguarda sia la metodologia sia gli opportuni termini per la trasmissione.

Or. ro

Emendamento 19
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) I conti economici dell'agricoltura regionali (CEA regionali) costituiscono un adattamento dei CEA a livello regionale. I soli dati nazionali non bastano a fornire il quadro completo e talvolta complesso dell'evoluzione in corso a un livello più dettagliato. I dati a livello regionale contribuiscono quindi a una migliore comprensione della diversità esistente tra le regioni, integrando le informazioni a livello dell'Unione, della zona euro e dei singoli Stati membri. È pertanto necessario integrare i CEA regionali nel regolamento (CE) n. 138/2004 per quanto riguarda ***sia*** la metodologia ***sia*** gli opportuni termini per la trasmissione.	(3) I conti economici dell'agricoltura regionali (CEA regionali) costituiscono un adattamento dei CEA a livello regionale. I soli dati nazionali non bastano a fornire il quadro completo e talvolta complesso dell'evoluzione in corso a un livello più dettagliato. I dati a livello regionale contribuiscono quindi a una migliore comprensione della diversità esistente tra le regioni, integrando le informazioni a livello dell'Unione, della zona euro e dei singoli Stati membri. È pertanto necessario integrare i CEA regionali nel regolamento (CE) n. 138/2004 per quanto riguarda la metodologia***, il programma di trasmissione dei dati e*** gli opportuni termini per la trasmissione.

Or. en

Emendamento 20
Benoît Biteau
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le statistiche non sono più considerate una fra tante fonti di informazione a disposizione per la definizione delle politiche, bensì rivestono un ruolo centrale nel processo decisionale. Un processo decisionale basato su dati fattuali ha bisogno di statistiche che soddisfino i criteri di elevata qualità di cui al regolamento (CE) ***n. 223/2009*** del Parlamento europeo e del Consiglio[18], conformemente agli scopi cui sono destinate.	(4) Le statistiche non sono più considerate una fra tante fonti di informazione a disposizione per la definizione delle politiche, bensì rivestono un ruolo centrale nel processo decisionale. Un processo decisionale basato su dati fattuali ha bisogno di statistiche che soddisfino i criteri di elevata qualità di cui al regolamento (CE) ***n. 223/2009*** del Parlamento europeo e del Consiglio[18], conformemente agli scopi cui sono destinate. ***Dati statistici di elevata qualità costituiscono uno strumento centrale per monitorare e valutare l'attuazione della PAC e il conseguimento dei suoi obiettivi specifici. I conti economici regionali dell'agricoltura sono fondamentali anche per valutare con precisione il contributo del settore agricolo alla realizzazione del Green Deal europeo, in particolare la strategia "dal produttore al consumatore".***
[18] Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).	[18] Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

Or. en

Emendamento 21
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le statistiche non sono più considerate una fra tante fonti di informazione a disposizione per la definizione delle politiche, bensì rivestono un ruolo centrale nel processo decisionale. Un processo decisionale basato su dati fattuali ha bisogno di statistiche che soddisfino i criteri di elevata qualità di cui al regolamento (CE) ***n. 223/2009*** del Parlamento europeo e del Consiglio[18], conformemente agli scopi cui sono destinate.	(4) Le statistiche non sono più considerate una fra tante fonti di informazione a disposizione per la definizione delle politiche, bensì rivestono un ruolo centrale nel processo decisionale. Un processo decisionale basato su dati fattuali ha bisogno di statistiche che soddisfino i criteri di elevata qualità di cui al regolamento (CE) ***n. 223/2009*** del Parlamento europeo e del Consiglio[18], conformemente agli scopi cui sono destinate. ***Tali obiettivi e gli strumenti per conseguirli dovrebbero essere proporzionati e tenere conto del carico di lavoro amministrativo supplementare per gli agricoltori.***
[18] Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).	[18] Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

Or. en

Emendamento 22
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(4 bis) Una base armonizzata di conoscenze statistiche regionali è necessaria per progettare, attuare, monitorare, valutare e rivedere le politiche relative all'agricoltura nell'Unione, in particolare la politica agricola comune (PAC), comprese le misure di sviluppo rurale e le politiche dell'Unione riguardanti, tra l'altro, l'ambiente, i cambiamenti climatici, la biodiversità, l'economia circolare, l'uso del suolo, lo sviluppo regionale equilibrato e sostenibile, la salute pubblica, il benessere degli animali, la sicurezza alimentare e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Or. ro

Emendamento 23
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Estendere le statistiche nazionali al livello regionale è essenziale per avere un quadro completo della situazione del settore agricolo, in particolare nel contesto del quadro in materia di efficacia orientato ai risultati della nuova riforma della PAC, che entrerà in vigore nel 2023. Attraverso la presentazione di dati migliori per valutare la sostenibilità del settore agricolo per l'ambiente, le persone, le regioni e l'economia, il sistema europeo di statistiche agricole contribuirà anche al conseguimento delle priorità del Green Deal, e in particolare alle strategie "dal produttore al consumatore" e sulla biodiversità.

Or. en

Emendamento 24
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Atidzhe Alieva-Veli, Hilde Vautmans, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 ter) Le statistiche agricole dovrebbero fornire dati statistici di elevata qualità per l'attuazione e il monitoraggio della politica agricola comune (PAC), che costituisce un importante volano per l'occupazione e la crescita economica sostenibile nell'Unione.

Or. en

Emendamento 25
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Il regolamento (CE) n. 223/2009 definisce il quadro giuridico delle statistiche europee e impone agli Stati membri di rispettare i principi statistici e i criteri di qualità precisati nel regolamento. Le relazioni sulla qualità sono fondamentali per valutare e migliorare la qualità delle statistiche europee e fornire informazioni in proposito. Il comitato del sistema statistico europeo (comitato dell'SSE) ha approvato la struttura unica e integrata di metadati quale norma dell'SSE per le relazioni sulla qualità, contribuendo in tal modo a soddisfare, mediante norme uniformi e metodi armonizzati, i requisiti in materia di qualità statistica di cui al regolamento (CE) ***n. 223/2009***, in particolare all'articolo 12, paragrafo 3.	(5) Il regolamento (CE) n. 223/2009 definisce il quadro giuridico delle statistiche europee e impone agli Stati membri di rispettare i principi statistici e i criteri di qualità precisati nel regolamento. Le relazioni sulla qualità sono fondamentali per valutare e migliorare la qualità delle statistiche europee e fornire informazioni in proposito. Il comitato del sistema statistico europeo (comitato dell'SSE) ha approvato la struttura unica e integrata di metadati quale norma dell'SSE per le relazioni sulla qualità, contribuendo in tal modo a soddisfare, mediante norme uniformi e metodi armonizzati, i requisiti in materia di qualità statistica di cui al regolamento (CE) ***n. 223/2009***, in particolare all'articolo 12, paragrafo 3. ***Il presente regolamento rispetta il principio statistico generale di cui al regolamento***

	(CE) n. 223/2009, che prevede che i costi di produzione delle statistiche siano proporzionali all'importanza dei risultati e dei benefici ricercati, che le risorse siano usate in modo ottimale e che l'onere di risposta sia ridotto al minimo.

Or. en

Emendamento 26
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 138/2004
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La prima trasmissione dei dati dei conti economici dell'agricoltura regionali avverrà entro ***e non oltre il 30 giugno 2022.;***	2. La prima trasmissione dei dati dei conti economici dell'agricoltura regionali ***a livello NUTS 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003*** avverrà entro ***21 mesi dalla fine del primo anno di riferimento. Il primo anno di riferimento sarà l'anno di entrata in vigore del presente regolamento."***

Or. en

Emendamento 27
Veronika Vrecionová

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 138/2004
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La prima trasmissione dei dati dei conti economici dell'agricoltura regionali avverrà entro ***e non oltre il 30 giugno 2022.;***	2. La prima trasmissione dei dati dei conti economici dell'agricoltura regionali avverrà entro ***21 mesi dalla fine del primo anno di riferimento. Il primo anno di riferimento sarà l'anno di entrata in vigore del presente regolamento***.

(La data della prima trasmissione dovrebbe essere collegata alla data di entrata in vigore del regolamento.)

Or. en

(La data di presentazione dei CEA regionali di cui all'allegato II dovrebbe essere adeguata e fissata al mese di settembre (che corrisponde all'anno N + 21 mesi).)

Emendamento 28
Benoît Biteau
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 138/2004
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	- 1 Articolo 3 bis
	Diffusione delle statistiche
	1.I dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) conformemente all'articolo 3 sono diffusi attivamente dalla Commissione (Eurostat) online, gratuitamente, ad eccezione dei dati riservati ai sensi del regolamento (CE) n. 223/2009 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1367/2006.
	2. Conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001, il pubblico ha accesso ai dati raccolti a norma del presente regolamento che non sono stati pubblicati proattivamente in applicazione dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

Or. en

Emendamento 29
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 138/2004

Articolo 4 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità ***e la conformità*** dei dati e dei metadati trasmessi.

Or. ro

Emendamento 30
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 138/2004
Articolo 4 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi.	3. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi. ***A tal fine, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità, per la prima volta entro il 31 dicembre [inserire l'anno che ha inizio il 1º gennaio una volta che siano trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, per i set di dati trasmessi durante il periodo preso in considerazione.***

Or. en

Emendamento 31
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 138/2004
Articolo 4 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat), ***quanto prima possibile***, le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'esecuzione del presente regolamento che potrebbero influenzare la qualità dei dati trasmessi.	5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat), ***senza indugio***, le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'esecuzione del presente regolamento che potrebbero influenzare la qualità ***o la conformità*** dei dati trasmessi.

Or. ro

Emendamento 32
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 138/2004
Articolo 4 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Su richiesta debitamente giustificata da parte della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità delle informazioni statistiche.	6. Su richiesta debitamente giustificata da parte della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono***, senza ritardi ingiustificati,*** i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità delle informazioni statistiche.

Or. ro

Emendamento 33
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 138/2004
Articolo 4 ter – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nel caso in cui una deroga di cui al paragrafo 1 rimanga giustificata da prove sufficienti alla fine del periodo per il quale è stata concessa, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, concedere un'ulteriore deroga per un periodo massimo di due anni.

Or. en

Emendamento 34
Irène Tolleret, Adrián Vázquez Lázara, Alin Mituța, Elsi Katainen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 138/2004
Articolo 4 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta di deroga debitamente motivata entro tre mesi da [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].	2. ***Ai fini della deroga di cui al paragrafo 1,*** lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta di deroga debitamente motivata entro tre mesi da [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] ***o sei mesi prima della fine del periodo per il quale è stata concessa la deroga in corso***.

Or. en

Emendamento 35
Ivan David

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Modifica del regolamento (UE) 2020/2220
	Il regolamento (UE) 2020/2220 è così modificato:
	1) nel titolo, il testo "anni 2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023" nelle due occorrenze in cui figura.
	2) al considerando 2, il testo "2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023" e la data del 1° gennaio 2023" è sostituita dalla data del "1° gennaio 2024".
	3) al considerando 4, il testo "2021 e

2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023".

4) al considerando 6, il testo "2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023".

5) al considerando 7, il testo "2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023".

6) al considerando 9, il testo "2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023".

7) al considerando 15, il termine "tre" è sostituito dal termine "quattro" e il testo "un anno" è sostituito dal testo "due anni".

8) al considerando 16, il testo "2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023".

9) al considerando 19, il testo "2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023" e la data del "31 dicembre 2022" è sostituita dalla data del "31 dicembre 2023".

10) al considerando 20, il testo "2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023".

11) al considerando 26, il testo "2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023".

12) al considerando 27, la data del "31 dicembre 2022" è sostituita dalla data del "31 dicembre 2023".

13) al considerando 28, il testo "2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023".

14) al considerando 29 dopo il testo "per l'anno civile 2021 (esercizio finanziario 2022) e per l'anno civile 2022 (esercizio finanziario 2023)" è aggiunto il testo "e per l'anno civile 2023 (esercizio finanziario 2024)".

15) al considerando 30 dopo il testo "per l'anno civile 2021 entro il 19 febbraio 2021 e per l'anno civile 2022 entro il 1º

agosto 2021" è aggiunto il testo "o per l'anno civile 2023 entro il 1º agosto 2022".

16) al considerando 32, il testo "2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023".

17) al considerando 35, il testo "2020, 2021 e 2022" è sostituito dal testo "2020, 2021, 2022 e 2023".

18) al considerando 36, il testo "2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023".

19) al considerando 37, il testo "2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023".

20) al considerando 39, il testo "2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023".

21) al considerando 40, il testo "2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023".

22) al considerando 41, il testo "2021 o 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 o 2023" e il testo "2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023".

23) al considerando 42, il testo "2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023" in entrambe le occorrenze.

24) al considerando 43, la data del "31 dicembre 2022" è sostituita dalla data del "31 dicembre 2023" in tutte le occorrenze.

25) al considerando 44, la data del "31 dicembre 2021" è sostituita dalla data del "31 dicembre 2022".

26) al considerando 46, il testo "31 dicembre 2022. È di conseguenza opportuno adattare l'ultima data di validità delle autorizzazioni convertite, che dovrebbe terminare il 31 dicembre 2025" è sostituito dal testo "31 dicembre 2023. È di conseguenza opportuno adattare l'ultima data di validità delle autorizzazioni convertite, che dovrebbe

terminare il 31 dicembre 2026".

27) nel titolo del capo I, il testo "2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023".

28) all'articolo 1, paragrafo 1, l'anno "2022" è sostituito dall'anno "2023".

29) all'articolo 2, paragrafo 2, il termine "due" è sostituito dal termine "tre".

30) all'articolo 2, paragrafo 3, l'anno "2025" è sostituito dall'anno "2026" e l'anno "2023" è sostituito dall'anno "2024".

31) all'articolo 2, paragrafo 4, l'anno "2027" è sostituito dall'anno "2028".

32) all'articolo 3, il testo "2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023".

33) nel titolo del CAPO II, il testo "2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023".

34) all'articolo 6, il testo "periodo 2023-2027" è sostituito dal testo "periodo 2024-2027" e il testo "1° gennaio 2023 " è sostituito dal testo "1° gennaio 2024".

35) all'articolo 7, punto 2, che modifica l'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il termine "tre" è sostituito dal termine "quattro" al primo comma.

36) all'articolo 7, punto 2, che modifica l'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'anno "2022" è sostituito dall'anno "2023" al secondo comma.

37) all'articolo 7, punto 2, che modifica l'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo "2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023" al terzo comma.

38) all'articolo 7, punto 2, che modifica l'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il termine "tre" è sostituito dal termine "quattro" al terzo comma.

39) all'articolo 7, punto 3, che modifica

l'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il termine "tre" è sostituito dal termine "quattro" al primo comma.

40) all'articolo 7, punto 3, che modifica l'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo "un anno" è sostituito dal testo "due anni" al secondo comma.

41) all'articolo 7, punto 3, che modifica l'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo "2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023" al terzo comma.

42) all'articolo 7, punto 4, che modifica l'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo "2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023" e il testo "fine del 2022" è sostituito dal testo "fine del 2023".

43) all'articolo 7, punto 5, che modifica l'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il termine "tre" è sostituito dal termine "quattro" al primo comma.

44) all'articolo 7, punto 5, che modifica l'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo "2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023" al terzo comma e il termine "tre" è sostituito dal termine "quattro".

45) all'articolo 7, punto 11, che modifica l'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: "Fatti salvi i paragrafi 5, 6 e 7, l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 è al massimo di 40 345 247 820 EUR a prezzi correnti, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.".".

46) all'articolo 8, punto 1, che modifica l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il testo "2021 e 2022" è

sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023".

47) all'articolo 8, punto 3, che modifica l'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il testo "2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023".

48) all'articolo 9, che modifica l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1307/2013, dopo il testo "per l'anno 2021 entro il 19 febbraio 2021 e per l'anno 2022 entro il 1º agosto 2021" è aggiunto il testo "per l'anno 2023 entro il 1º agosto 2022".

49) all'articolo 9, punto 2, che modifica l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, alla lettera a), il testo "2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023", il testo "2022 e 2023" è sostituito dal testo "2022, 2023 e 2024" e dopo il testo "per l'anno civile 2022 entro il 1º agosto 2021" è aggiunto il testo "e per l'anno civile 2023 entro il 1º agosto 2022".

50) all'articolo 9, punto 2, che modifica l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, alla lettera b), il testo "2022 e 2023" è sostituito dal testo "2022, 2023 e 2024" e il testo "per l'esercizio finanziario 2022, conformemente al regolamento (UE) n. 1305/2013, e per l'esercizio finanziario 2023, conformemente alla normativa dell'Unione adottata dopo l'adozione del regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio" è sostituito dal testo "per l'esercizio finanziario 2023, conformemente al regolamento (UE) n. 1305/2013, e per l'esercizio finanziario 2024, conformemente alla normativa dell'Unione adottata dopo l'adozione del regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio" e dopo il testo "per l'esercizio finanziario 2022 entro il 19 febbraio 2021 e per l'esercizio finanziario 2023 entro il 1° agosto 2021" è aggiunto il testo "e per l'esercizio finanziario 2024 entro il 1° agosto 2023".

51) all'articolo 9, punto 3, che modifica l'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento

(UE) n. 1307/2013, è aggiunto il testo seguente: "Entro il 19 febbraio 2022, gli Stati membri comunicano alla Commissione la percentuale annuale di aumento dell'importo calcolato a norma del paragrafo 1 del presente articolo per l'anno civile 2023".

52) all'articolo 9, punto 3, che modifica l'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il testo "2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023".

53) all'articolo 9, punto 4, che modifica l'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, dopo il testo "entro il 1º agosto 2021 per l'anno civile 2022" è aggiunto il testo "entro il 1º agosto 2022 per l'anno civile 2023".

54) all'articolo 9, punto 5, che modifica l'articolo 25, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il testo "2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023".

55) all'articolo 9, punto 6, che modifica l'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1307/2013, è aggiunto il testo seguente: "Per l'anno civile 2023, gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione di cui all'articolo 25, paragrafo 12, entro il 1º agosto 2022.".

56) all'articolo 9, punto 7, che modifica l'articolo 30, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il testo "2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023".

57) all'articolo 9, punto 8, che modifica l'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è aggiunto il testo seguente: "Entro il 19 febbraio 2022, gli Stati membri comunicano alla Commissione la percentuale annuale di aumento dell'importo calcolato a norma del paragrafo 1 del presente articolo per l'anno civile 2023.".

58) all'articolo 9, punto 9, che modifica l'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il testo "2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023".

59) all'articolo 9, punto 9, che modifica l'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il testo "2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023".

60) all'articolo 9, punto 10, che modifica l'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, nella seconda frase dopo il testo " Gli Stati membri possono adottare tale decisione entro il 19 febbraio 2021 per l'anno civile 2021 ed entro il 1º agosto 2021 per l'anno civile 2022" è aggiunto il testo "entro il 1º agosto 2022 per l'anno civile 2023" e nella terza frase dopo il testo "entro il 19 febbraio 2021 per l'anno civile 2021 ed entro il 1º agosto 2021 per l'anno civile 2022" è aggiunto il testo "ed entro il 1º agosto 2022 per l'anno civile 2023".

61) all'articolo 9, punto 11, che modifica l'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, dopo il testo "per l'anno civile 2022 entro il 1º agosto 2021" è aggiunto il testo "per l'anno civile 2023 entro il 1º agosto 2022".

62) all'articolo 9, punto 12, che modifica l'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, dopo il testo " per l'anno civile 2022 entro il 1º agosto 2021" è aggiunto il testo "per l'anno civile 2023 entro il 1º agosto 2022".

63) all'articolo 9, punto 131, che modifica l'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, dopo il testo "gli anni civili 2021 e 2022" è aggiunto il testo "entro il 19 febbraio 2022 per l'anno civile 2023".

64) all'articolo 9, punto 14, che modifica l'articolo 52, paragrafo 102, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'anno "2022" è sostituito dall'anno "2023".

62) all'articolo 9, punto 15, che modifica l'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, al secondo comma, dopo il testo dopo il testo "per l'anno civile 2022 entro 1º agosto 2021" è aggiunto il testo "per l'anno civile 2023 entro 1º agosto 2022".

66) all'articolo 9, punto 15, che modifica l'articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013, al terzo comma, il testo "2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023".

67) all'articolo 9, punto 1, che modifica l'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il testo "2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023".

68) all'articolo 10, punto 1, che modifica l'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'anno "2022" è sostituito dall'anno "2023".

69) all'articolo 10, punto 1, che modifica l'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il testo "2021 sia per il 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023".

70) all'articolo 10, punto 2, che modifica l'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'anno "2022" è sostituito dall'anno "2023" e il termine "tre" è sostituito dal termine "quattro".

71) all'articolo 10, punto 3, che modifica l'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 1308/2013, il testo "31 luglio 2022 sono prorogati fino al 31 dicembre 2022" è sostituito dal testo "31 luglio 2023 sono prorogati fino al 31 dicembre 2023".

72) all'articolo 10, punto 4, che modifica l'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il testo "2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023".

73) all'articolo 10, punto 5, che modifica l'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'anno "2021" è sostituito dall'anno "2022" al primo e secondo comma.

74) all'articolo 10, punto 6, che modifica l'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'anno "2022" è sostituito dall'anno "2023".

75) all'articolo 10, punto 6, che modifica l'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, l'anno "2025" è

sostituito dall'anno "2026".

76) all'articolo 10, punto 9, che modifica l'articolo 214 bis del regolamento (UE) n. 1306/2013, il testo "2021 e 2022" è sostituito dal testo "2021, 2022 e 2023".

77) all'ALLEGATO I, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013, al punto 2, nel titolo della tabella, i termini "2021 e 2022" sono sostituiti dal testo "2021, 2022 e 2023" e la terza colonna è aggiunta come segue: "2023

Belgio 82 800 894

Bulgaria 282 162 644

Cechia 259 187 708

Danimarca 75 934 060

Germania 1 092 359 738

Estonia 88 016 648

Irlanda 311 640 628

Grecia 556 953 600

Spagna 1 080 382 825

Francia 1 459 440 070

Croazia 297 307 401

Italia 1 349 921 375

Cipro 23 770 514

Lettonia 117 495 173

Lituania 195 495 162

Lussemburgo 12 310 644

Ungheria 416 869 149

Malta 19 984 497

Paesi Bassi 73 268 369

Austria 520 024 752

Polonia 1 320 001 539

Portogallo 540 550 620

Romania 967 049 892

Slovenia 110 170 192

Slovacchia 259 077 909

Finlandia 354 549 956

Svezia 211 889 741

Totale UE-27 12 078 615 700

Assistenza tecnica 30 272 220

Totale 12 108 887 920"

78) all'ALLEGATO III, punto 1, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013, è aggiunta la nuova colonna seguente:

"2023

494 926

797 255

854 947

862 367

4 915 695

193 576

1 186 282

1 890 730

4 797 439

7 274 171

374 770

3 628 529

47 648

344 140

578 515

32 748

1 243 185

4 594

717 382

677 582

3 061 233

600 528

1 919 363

131 530

396 034

517 532

685 904"

79) all'ALLEGATO III, punto 2, che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 1307/2013, è aggiunta la nuova colonna seguente:

"2023

494,9

799,8

854,9

862,4

4 915,7

193,6

1 186,3

2 074,7

4 857,1

7 274,2

374,8

3 628,5

47,6

344,1

578,5

32,7

1 243,2

4,6

717,4

677,6

3 061,2

600,7

1 919,4

131,5

396

517,5

685,9"

Or. en

Motivazione

L'emendamento proroga le misure transitorie per il sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) fino al 31 dicembre 2023. La Commissione europea ha bisogno di un anno per preparare i regolamenti delegati e di esecuzione per i tre regolamenti che riformano la politica agricola comune. Gli organismi pagatori degli Stati membri hanno bisogno di almeno sei mesi per riprogrammare il software di gestione dei pagamenti agli agricoltori. I ministeri dell'Agricoltura degli Stati membri hanno bisogno di almeno sei mesi per preparare e discutere il piano strategico nazionale con il pubblico professionale e la Commissione. L'emendamento concede a tutti gli attori il tempo necessario per preparare adeguatamente l'avvio della riforma della PAC. Gli importi iscritti in bilancio saranno adeguati in accordo con il Consiglio in sede di trilogo.